

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1221 e 1318-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1983

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati (n. 1221)

d'iniziativa dei senatori **GRAZIOLI, BOMBARDIERI, TRIGLIA, AMADEO e MARCHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1980

Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra (n. 1318)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, RICCI, D'AGOSTINI, PARRINO, MITTERDORFER, DELLA PORTA, GIACOMETTI, D'AMICO, BOMBARDIERI e GRAZIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge nn. 1221 e 1318, presentati rispettivamente nel dicembre 1980 e nel febbraio 1981, sono diretti a far conseguire agli invalidi per causa di servizio (a loro richiesta) il trattamento di quiescenza previsto dalla pensionistica di guerra.

I presentatori sono stati indotti a proporre tale perequazione definitiva dalla circostanza che la pensionistica di guerra è soggetta periodicamente a modifiche migliorative e che pertanto, quando si vogliono estendere — come appare giusto — tali miglioramenti agli invalidi per servizio, il legislatore è costretto ad elaborare ogni volta normative complesse e di non agevole applicazione. L'ultimo di tali provvedimenti è la legge 26 gennaio 1980, n. 9, derivante dal disegno di legge n. 237 dei senatori Bartolomei ed altri, ampiamente discusso presso la Commissione finanze e tesoro, e quindi in Assemblea, nel novembre 1979.

Successivamente è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che, in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, ha recato ulteriori miglioramenti al regime delle pensioni di guerra (precedentemente definito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Sembrava pertanto quanto mai opportuno arrivare una volta per sempre alla equiparazione alla pensionistica di guerra, accogliendo la sostanza dei due disegni di legge n. 1221 e n. 1318. Tuttavia da parte governativa non vi fu piena adesione a tale punto di vista, e la situazione di stallo che venne a crearsi fu sbloccata soltanto nel novembre scorso con la presentazione, da parte del senatore Bevilacqua, di una serie di emendamenti. Tali nuove proposte costituiscono di fatto una diversa soluzione, ri-

spetto alla equiparazione alla pensionistica di guerra prevista con i disegni di legge n. 1221 e n. 1318: ripiegando sulla prassi della estensione dei miglioramenti operata di volta in volta, si configura un provvedimento di adeguamento delle pensioni degli invalidi per servizio ai miglioramenti recati nella pensionistica di guerra con il citato decreto presidenziale 30 dicembre 1981, numero 834. Era cioè evidente che si poteva pensare solo ad un provvedimento analogo alla menzionata legge 26 gennaio 1980, n. 9, discussa all'inizio della legislatura.

Questo nuovo testo venne sottoposto alla 5ª Commissione per il parere, dovendosi comunque reperire i mezzi di copertura finanziaria per i miglioramenti da concedere, cosa non facile nella crisi attraversata oggi dalla finanza pubblica.

Il parere favorevole della 5ª Commissione (per un maggiore onere quantificato in 26 miliardi) è intervenuto il 27 aprile scorso. Non restava altra possibilità, ormai, che concludere l'esame in Commissione, consegnando all'Assemblea il testo unificato di cui si è detto. È un atto doveroso, particolarmente verso gli appartenenti alle forze dell'ordine, vittime del dovere, sottoposti negli ultimi anni ad un notevole sacrificio di sangue, soprattutto nella lotta contro il terrorismo e nelle calamità naturali. È un atto compiuto nella certezza che all'inizio della prossima legislatura l'adeguamento qui previsto per le pensioni degli invalidi di servizio diverrà presto legge.

Mi è stato dato quindi mandato di riferire favorevolmente sul testo unificato che la Commissione propone (con le modifiche richieste nel suo parere dalla 5ª Commissione) per i disegni di legge nn. 1221 e 1318, e in questo senso raccomando l'approvazione del provvedimento.

NEPI, relatore.

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

a) sul disegno di legge n. 1221

31 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

b) sul disegno di legge 1318

31 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

sul testo unificato predisposto in sede di
Commissione di merito

(Estensore CAROLLO)

27 aprile 1983

La Commissione, esaminati gli emendamenti ai disegni di legge n. 1221 e n. 1318, trasmessi dalla Commissione di merito, emendamenti che prefigurano una ipotesi di testo unificato, per quanto di propria competenza non si oppone al loro ulteriore corso a condizione che gli oneri decorrano dal 1983 e la relativa copertura, quantificabile secondo il rappresentante del Tesoro in circa 26 miliardi, sia imputata genericamente al fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) per il medesimo anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

Art. 1.

(Classificazione delle lesioni ed infermità)

Dal 1° gennaio 1983 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 2.

(Assegno di superinvalidità)

Dal 1° gennaio 1983 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili, previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle seguenti misure annue:

| | <i>lire</i> |
|-------------------------|-------------|
| lettera A | 7.200.000 |
| lettera A-bis | 6.480.000 |
| lettera B | 5.760.000 |
| lettera C | 5.040.000 |
| lettera D | 4.320.000 |
| lettera E | 3.600.000 |
| lettera F | 2.880.000 |
| lettera G | 2.160.000 |
| lettera H | 1.440.000 |

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Indennità di assistenza
e di accompagnamento*)

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1983, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:

| | <i>lire</i> |
|-------------------------------------|-------------|
| per la lettera A | 384.000 |
| per la lettera <i>A-bis</i> | 335.000 |
| per la lettera B | 296.000 |
| per la lettera C | 260.000 |
| per la lettera D | 220.000 |
| per la lettera E | 182.000 |
| per la lettera F | 143.000 |
| per la lettera G | 105.000 |
| per la lettera H | 69.000 |

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; *A-bis*; B numero 1; C; D; E numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis* numero 1 della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

1) in lire 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A numeri 1 e 2 della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario;

2) in lire 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 3 e 4, secondo comma, della lettera A;

3) in lire 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera *A-bis*.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera *A-bis* numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 200.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

Art. 4.

(*Assegno di cumulo*)

L'assegno per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità. Al mutilato o invalido è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 5.

(*Adeguamento automatico degli assegni accessori*)

All'assegno di superinvalidità, all'indennità di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso l'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo quale quota dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

In sede di prima applicazione del precedente comma la quota di tale indice di variazione per l'anno 1983 è pari a + 11,00 per cento.

L'adeguamento automatico non compete ad assegni od indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota sarà determinata anno per anno con decreto del Presi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro.

Ogni volta che saranno aumentati gli assegni annessi alle pensioni di guerra, sarà apportato lo stesso aumento ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 6.

(*Assegno di incollocabilità*)

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascrivito alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma ».

Art. 7.

(*Perdita totale o parziale dell'organo superstite*)

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica ».

Art. 8.

(*Pensione o assegno privilegiato tabellare*)

Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al 31 dicembre 1981, in virtù della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 45 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1983, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

Per gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1983, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella di cui al precedente comma.

Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 9.

(Esonero dal servizio militare)

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria e di seconda categoria, su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.

Art. 10.

(Decorrenza dei nuovi benefici)

Le nuove maggiori misure degli assegni ed indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1983.

Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita)

Ai mutilati ed invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e, se più favorevole, l'applicazione dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 12.

(Ambito di applicazione della legge)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonchè dai fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 13.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 26 miliardi, si fa fronte per l'anno 1983 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1221

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRAZIOLI ED ALTRI

Articolo unico.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati possono a domanda optare a favore della pensionistica di guerra, indirizzando la domanda al Ministero dal quale dipendevano durante il servizio prestato. Le variazioni e le concessioni di passaggio alla pensionistica di guerra avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

DISEGNO DI LEGGE n. 1318

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Art. 1.

Gli invalidi per servizio, i loro familiari e i familiari dei caduti per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, diretta o di reversibilità, possono optare fra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il trattamento previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

La facoltà di cui al comma precedente è estesa anche alle norme del titolo IV (« Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra ed altro trattamento »), nonchè all'articolo 77 (« Irrilevanza dei redditi pensionistici ») del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 2.

Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonchè dagli altri fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

I benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1981. I titolari di pensione privilegiata ordinaria, che avvanzeranno domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, avranno diritto al miglior trattamento a decorrere dal 1° gennaio 1981. Coloro che presenteranno la domanda di opzione in data posteriore avranno diritto al miglior trattamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1981 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.